REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/913 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2026

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) Il 14 marzo 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «Cina») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]) («avviso di apertura»).

(2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 28 gennaio 2025 da Lanxess Deutschland GmbH e Radici Chimica S.p.A («denuncianti»). La denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione di acido adipico ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Registrazione

(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1041 della Commissione ([3]) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

1.3. Misure provvisorie

(4) In conformità all'articolo 19 *bis* del regolamento di base, il 16 ottobre 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi.

(5) Sono pervenute osservazioni da due produttori esportatori inseriti nel campione, Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd, Tangshan, Cina («Zhonghao») e Chongqing Huafon Chemical Co., Ltd, Chongqing, Cina («Huafon»), che hanno entrambi rilevato un errore materiale nel calcolo del valore normale. In seguito all'analisi, tali osservazioni sono state accolte. La Commissione ha inoltre rilevato un errore di calcolo in relazione al parametro di riferimento per il vapore. La Commissione ha ricalcolato i margini di dumping di conseguenza.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

([2]) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2025/1608, 14.3.2025. ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1608/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1041 della Commissione, del 27 maggio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/1041, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1041/oj).